



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

AVVISO N. 520

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Amministrazione, Finanza e Marketing

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Informatica e Telecomunicazioni

Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO

LICEO LINGUISTICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CIRCOLARE INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Alle lavoratrici in servizio presso questo istituto

p.c. RSL sign.ra Romina Faggioli

Al Sito WEB

**Oggetto: Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento;
obblighi e diritti ai sensi della normativa vigente**

Con la presente si intende informare tutte le lavoratrici in stato di gravidanza o che allattano sui propri diritti e sulle tutele previste dalla normativa vigente, in particolare dal **D.Lgs. n. 151/2001** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) e dal **D.Lgs. n. 81/2008** (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). È dovere del Dirigente Scolastico assicurare la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e allattamento, adottando le misure necessarie a garantire che non vi siano rischi per loro e per i nascituri.

Comunicazione dello stato di gravidanza

In conformità all'art. 12 del **D.Lgs. n. 151/2001**, le lavoratrici devono comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza al Dirigente

Scolastico. Tale comunicazione è fondamentale per consentire la corretta valutazione dei rischi e l'adozione delle necessarie misure preventive.

Valutazione dei rischi e modifiche delle condizioni lavorative

Ai sensi dell'art. 28 del **D.Lgs. n. 81/2008**, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza o in periodo di allattamento. Tale valutazione prende in considerazione l'esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e le condizioni di lavoro che possono risultare nocive. Il **D.Lgs. n. 151/2001**, all'art. 7, vieta esplicitamente l'assegnazione delle lavoratrici gestanti a mansioni che prevedono il sollevamento e spostamento di pesi, l'esposizione a sostanze pericolose e il lavoro in condizioni insalubri o eccessivamente faticose.

In caso di rischio, il datore di lavoro deve garantire il cambio di mansione della lavoratrice per tutta la durata della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, come previsto dall'art. 15 del **D.Lgs. n. 151/2001**. Se non è possibile il cambio di mansione, è necessario attivare la procedura per l'astensione anticipata dal lavoro, tramite comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, come stabilito dall'art. 17 del medesimo decreto.

Astensione obbligatoria e anticipata

Le lavoratrici hanno diritto all'**astensione obbligatoria** dal lavoro per un periodo che inizia due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo il parto, come stabilito dagli artt. 16 e 20 del **D.Lgs. n. 151/2001**. È altresì prevista la possibilità di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro in caso di rischi specifici legati alla mansione o in caso di complicazioni mediche, come indicato all'art. 17.

La lavoratrice può anche richiedere una riduzione del periodo di astensione prima del parto da due a un mese, estendendo l'astensione post-partum fino a quattro mesi, a condizione che il medico competente attesti che tale scelta non rappresenti un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro, come previsto dall'art. 20 del **D.Lgs. n. 151/2001**.

Agenti pericolosi e condizioni di lavoro

L'esposizione a determinati agenti fisici (come radiazioni ionizzanti e non ionizzanti), chimici (come cancerogeni e mutageni) e biologici (come i virus di varicella, rosolia e citomegalovirus) è severamente regolamentata per le lavoratrici in stato di gravidanza, come previsto dagli allegati del **D.Lgs. n. 151/2001**. L'art. 7 vieta inoltre il sollevamento di pesi e l'impiego in attività che comportano sforzi fisici eccessivi, rumore superiore a 80 dB, posture fisse e prolungate o condizioni termiche particolarmente gravose.

Lavori che includono la movimentazione manuale di carichi o l'uso di videoterminali per periodi prolungati possono essere ridimensionati o regolati, seguendo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2000.

Supporto e consulenza

Si invitano tutte le lavoratrici a consultare il proprio medico curante o il ginecologo per ottenere un certificato medico che attesti il proprio stato di salute e eventuali indicazioni specifiche. Le lavoratrici che rientrano nelle casistiche previste dalla legge per l'astensione anticipata o obbligatoria sono invitate a presentare la documentazione al Dirigente Scolastico e a mettersi in contatto con l'INPS per le procedure necessarie.

Per ulteriori informazioni, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) restano a disposizione per fornire chiarimenti e assistenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Lucibello

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art.3
del D.lgs. 39/1993 e dell'art. 3 bis comma 4 bis del CAD